

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
della “FONDAZIONE ANGELO E NICOLO’ CURELLA”
nella “FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI ”

redatto ai sensi dell’art.2501 ter c.c. e dell’art.42 bis c.c.

Premessa

Gli organi amministrativi della “FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI” e della “FONDAZIONE ANGELO E NICOLO’ CURELLA” procedono alla redazione del presente progetto di fusione.

L’operazione che si intende sottoporre ad approvazione prevede la fusione per incorporazione della “FONDAZIONE ANGELO E NICOLO’ CURELLA” nella “FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI”.

1) Enti partecipanti alla fusione (art.2501 ter, 1° comma n.1)

Tipo, denominazione, sede, data di chiusura esercizi e statuto degli Enti partecipanti alla fusione

Ente incorporante: “FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI”

con sede in Ragusa in viale Europa n.65, codice fiscale 92033250884, costituita con atto del Notaio Michele Ottaviano di Ragusa in data 21 maggio 2010 (Rep.145913/22357), iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Ragusa al n.

Per effetto della fusione la denominazione dell’ente verrà modificata in FONDAZIONE BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA; verranno, altresì, modificati gli articoli dello statuto relativi alla sede (per specificare che il trasferimento dell’indirizzo nel medesimo Comune non costituisce modifica statutaria), allo scopo (per ampliarlo comprendendo l’attività dell’ente incorporando e meglio specificandolo), al patrimonio (integrandolo con alcune previsioni già contenute nello statuto dell’incorporanda), agli organi (anche in questo caso, per recepire alcune disposizioni dell’ente incorporando).

Il nuovo statuto della fondazione, che verrà approvato insieme alla proposta fusione, viene allegato al presente progetto sotto la lettera “A”.

Ente incorporato: “FONDAZIONE ANGELO E NICOLO’ CURELLA”

con sede legale in Palermo in via Enrico Albanese n.19, codice fiscale 97048940825, costituita con atto del Notaio Francesco Pizzuto di Palermo in data 14 marzo 1990 (Rep.38692), iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Palermo al n.

2) Motivazioni dell'operazione di fusione

La “Fondazione Cesare e Doris Zipelli” fu costituita per iniziativa della Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. per azioni, in attuazione della volontà testamentaria dell'Ingegnere Cesare Zipelli, con lo scopo di *“conservare, valorizzare, destinare ad esposizione e fruizione pubblica, mettere a disposizione della collettività regionale nazionale ed internazionale al solo fine di favorire la divulgazione scientifico-culturale e ogni forma di analisi, studio e valorizzazione della raccolta stessa, la collezione di oggetti d'arte mobile e documentaria oggetto del legato testamentario dell'Ing. Cesare Zipelli”*, mentre la “Fondazione Angelo e Nicolò Curella” fu istituita dalla BANCA POPOLARE SANT'ANGELO – Società cooperativa a responsabilità limitata *”allo scopo di “contribuire ad una migliore definizione e conoscenza dei principali fenomeni economici e sociali che interessano la nazione, con particolare riferimento al meridione ed alla regione siciliana contribuire all'espansione ed alla diffusione ... dell'informazione scientifica e culturale di raccogliere dati, informazioni, notizie e pubblicazioni utili ai fini statutari... svolgere studi ed approfondimenti... promuovere l'elevazione della cultura professionale nel campo economico-quantitativo, ... promuovere, sostenere e tutelare iniziative culturali collegate allo sviluppo economico delle imprese...”*.

Considerato:

-che entrambi gli enti operano prevalentemente nel territorio siciliano e per espressa previsione dei rispettivi il Consiglio di amministrazione della Fondazione Zipelli è nominato dal CdA della Banca Agricola Popolare di Ragusa, mentre quello della Fondazione Curella è nominato dal CdA della BANCA POPOLARE SANT'ANGELO;

-che è intervenuta la fusione per incorporazione della BANCA POPOLARE SANT'ANGELO nella Banca Agricola Popolare di Ragusa, ora BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA;

la prospettata operazione di fusione trova motivazione nell'opportunità di ridurre i costi amministrativi di gestione delle due fondazioni, unendo le capacità patrimoniali ed economiche, nel rispetto dei vincoli statutari, in dotazione a ciascun Ente, eliminando le duplicazioni di strutture che svolgono funzioni in parte sovrapponibili.

In ossequio alla *mission* fissata nei rispettivi atti costitutivi, il progetto di fusione prevede la strutturazione dell'ente incorporante in due “sezioni di attività”, a ciascuna delle quali verrebbe affidato il perseguimento degli scopi originariamente individuati per ciascun ente.

3) Modalità della fusione

In analogia a quanto disposto dall'art.2501 quater c.c. gli organi amministrativi degli Enti partecipanti alla fusione informano di aver utilizzato le situazioni patrimoniali alla data del _____ per l'esecuzione della fusione, ricorrendone i requisiti previsti dall'art.2501 quater 1° comma del c.c., in

base alla quale si evidenzia che il valore del patrimonio netto trasferito all'ente incorporante assomma ad euro

Alla presente fusione si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art.42 bis c.c., le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo X, titolo V, libro V in quanto compatibili.

Per effetto della fusione:

- l'incorporante "FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI" subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla incorporata "FONDAZIONE ANGELO E NICOLO' CURELLA", in tutti i beni, crediti, ragioni, azioni, diritti e proprietà di qualunque valore costituenti le attività della incorporata medesima, come pure in tutto il patrimonio attivo e passivo della stessa incorporata, in tutti i diritti e ragioni, obblighi, impegni, passività e contratti di qualunque natura della stessa;

- vengono trasferiti di pieno diritto a titolo universale a favore della incorporante "FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI" tutti i cespiti attivi e passivi così, come tutti i diritti, ragioni, azioni, depositi, conti correnti bancari e postali, concessioni, licenze, marchi, brevetti, rapporti contrattuali nei confronti di chiunque, senza eccezioni, ogni altro diritto, eventuali beni immobili o mobili registrati, marchi e brevetti, denominazioni e quant'altro già a nome della incorporata "FONDAZIONE ANGELO E NICOLO' CURELLA".

L'Ente incorporante, per effetto della fusione, aumenterà il proprio patrimonio per un importo pari al Patrimonio netto dell'Ente incorporato alla data di efficacia della fusione.

4) Rapporto di cambio

Non è previsto alcun rapporto di cambio, trattandosi di fusione di enti non lucrativi in cui non vi sono quote di partecipazione al capitale sociale da dover rispettare in relazione al soggetto incorporato.

Entrambi gli enti partecipanti alla fusione sono inoltre statutariamente soggetti all'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento. Non si applicano pertanto le disposizioni di cui agli art.2501 ter, 1° comma n.3 e 2501 sexies del c.c.

Inoltre, non è prevista alcuna ipotesi di aumento di capitale della "FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI", trattandosi di Ente per sua natura privo di capitale sociale.

Non è prevista altresì alcuna ipotesi di aumento del fondo di dotazione. Il patrimonio dell'Ente incorporante si incrementerà infatti sulla base del valore patrimoniale netto iscritto al dell'Ente incorporato.

Per l'indicazione degli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio degli Enti partecipanti alla fusione si fa riferimento alle rispettive situazioni patrimoniali redatte alla data del

Nella valutazione si è tenuto conto dei valori contabili iscritti a bilancio alla data del

, ritenendoli coerenti con il valore corrente e/o di mercato in quanto, ove ritenuto opportuno, sono state apportate le necessarie svalutazioni.

5) Modalità di assegnazione delle quote del soggetto incorporante

Trattandosi di fusione che interessa Enti non lucrativi di tipo fondazione, nei quali non vi sono soggetti che vantino alcun diritto sul patrimonio di ciascun ente, non devono essere stabilite modalità di assegnazione di quote o azioni.

6) Data a decorrere dalla quale si producono gli effetti della fusione (art.2501 ter, 1° comma n.6)

Considerata la natura degli Enti partecipanti alla fusione, privi di quote di partecipazione, ove è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, non devono essere neppure stabilite le modalità di partecipazione di tali quote agli utili o conguagli in denaro.

La fusione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Persone Giuridiche dell'ente incorporando.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art.2501 ter, 1° comma, n.7)

Non sussistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui sia riservato un trattamento particolare.

8) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori degli Enti partecipanti alla fusione (art.2501 ter, 1° comma, n.8)

Non si propone alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori degli Enti partecipanti alla fusione, né ai componenti dell'organo di controllo o di terze parti.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2501 ter, del presente progetto di fusione, corredato dei relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascun Ente partecipante alla fusione, sarà data pubblicità nel Registro delle Persone Giuridiche territorialmente competente per ciascun ente; il progetto verrà inoltre depositato in copia presso la sede di ciascun Ente partecipante alla fusione, unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31/12/2023 – 31/12/2022 – 31/12/2021) di tutti gli enti.

Ragusa-Palermo, lì

Ente incorporante

FONDAZIONE C. E D. ZIPELLI

Il Presidente

Ente incorporando

FONDAZIONE A. E N. CURELLA

Il Presidente